

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

091.814.17.16
john.derighetti@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona 7 marzo 2011



Ns. riferimento

Vs. riferimento

SEL/dj

Circolare SEL n. 20110307-2

Revisione LPI - informazione

Gentili signore ed egregi signori,
sindaci e municipali,

con la pubblicazione sul BU no. 11 del 4 marzo 2011 delle modifiche al Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RLPI), può entrare in vigore definitivamente la revisione parziale della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) approvata dal Gran Consiglio il 18 ottobre 2010 (cfr. BU no. 63 del 14 dicembre 2010).

Con la presente circolare intendiamo ricordare le novità principali, rimandando per ulteriori informazioni al Messaggio governativo no. 6273 del 30 settembre 2009 (www.ti.ch – *Parlamento – Attività – Elenco messaggi governativi*).

Contributo di livellamento (art. 4 e 5 LPI)

La modifica legislativa ha ridotto in modo ponderato il contributo da versare ai comuni beneficiari: essi riceveranno infatti il 20% della differenza tra il **90% della media** cantonale delle risorse fiscali procapite (prima: rispetto alla “media”) e le risorse del Comune, posto come il **minimo garantito è ora fissato al 70%** della media cantonale (prima 72%).

Inoltre è stata rivista la scala di graduazione del contributo a dipendenza del moltiplicatore di imposta, rendendo più penalizzante la riduzione del moltiplicatore al di sotto del limite dato dal moltiplicatore comunale medio (MCM) + 15 punti.

Ricordiamo che per il contributo 2011, che verrà calcolato durante il prossimo autunno, il MCM è pari al 79%, mentre faranno stato le risorse fiscali procapite, in media quinquennale, degli anni 2004, 2005, 2006B, 2007 e 2008.

Calcolo della ripresa e riduzione del moltiplicatore di computo nel calcolo del contributo di livellamento

Per quanto riguarda la **ripresa sul contributo di livellamento** effettuata ai comuni beneficiari, si fa notare come la stessa viene ora esclusa nel caso in cui il Comune, al termine dell'anno in questione e tenuto conto delle correzioni eventualmente effettuate, presenti un capitale proprio inferiore al 50% del gettito di imposta cantonale (art. 5 cpv. 2 LPI e 14 cpv. 2 RLPI). È inoltre stata aumentata, a partire dai consuntivi 2010, la percentuale di ammortamento massima ammessa, passata dal 10% al 13%.

Infine va segnalato come il Gran Consiglio abbia modificato gli articoli 5 cpv. 4 e 6 cpv. 2 LPI, rendendo **perentoria e non più potestativa** la riduzione del moltiplicatore di computo, sia per i comuni beneficiari che per i comuni paganti, qualora gli stessi dovessero mantenere il moltiplicatore di imposta artificialmente troppo alto. **E' importante che i comuni prendano atto di questa nuova norma**; la stessa sarà peraltro applicabile a partire dai conti comunali 2012 (art. 15 cpv. 2 RLPI), dando così il tempo necessario per adeguarsi.

Indice di forza finanziaria - IFF - (art. 9 lett. d LPI)

La modifica si limita a sostituire il sottoindice "moltiplicatore aritmetico" con il "moltiplicatore politico".

Questo cambiamento ha quale conseguenza la possibilità di poter ora calcolare l'IFF in anticipo rispetto al biennio di validità. Se in precedenza, infatti, esso veniva calcolato durante l'autunno del primo anno di validità (anno dispari), ora sarà calcolato alla fine degli anni pari, a valere per i due anni successivi (art. 17 cpv. 2 RLPI), rendendo quindi più facile la programmazione di quelle spese e ricavi che sono legati all'IFF.

Per la prima volta però (IFF 2011-2012), non essendo stato possibile applicare la nuova norma durante l'autunno 2010, il calcolo sarà effettuato con qualche mese di ritardo e verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Aiuto agli investimenti (art. 14 LPI)

Le modifiche più importanti toccano in questo caso il calcolo dell'aiuto. Esso sarà basato non più sull'autofinanziamento dedotto dai conti comunali, ma su un **autofinanziamento "potenziale"**, determinato in un importo pari al 15% delle risorse del Comune, comprensive dell'eventuale contributo di localizzazione geografica.

All'autofinanziamento potenziale verrà applicato un fattore di ponderazione (che rappresenta gli anni di computo), anch'esso determinato in modo più meccanico, mettendo in relazione l'importanza dell'investimento (costo netto procapite) con la media cantonale.

Il tutto è inteso a rendere il sistema meno dipendente dalla struttura di costi e ricavi dei comuni, per evitare di penalizzare i comuni più parsimoniosi.

Ricordiamo che l'aiuto è potestativo e non dà diritto ad un contributo per ogni istanza inoltrata (art. 22 RLPI).

Nella Legge è inoltre stato chiarito che i lavori **non** possono iniziare prima della concessione dell'aiuto (art. 14 cpv. 2 LPI). In casi eccezionali il Dipartimento delle istituzioni può rilasciare al Comune **un'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori** (art. 24 RLPI).

Menzioniamo infine la modifica secondo cui, le risorse destinate all'aiuto agli investimenti saranno decise sulla base di un credito quadro quadriennale votato dal Gran Consiglio (art. 14a cpv. 5 LPI).

Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica (art. 15 LPI)

Questo strumento perequativo è stato potenziato in modo importante, quale controprogetto indiretto all' "Iniziativa per una diversa ripartizione dei canoni d'acqua" (conosciuta come "iniziativa di Frasco"). L'importo complessivo a disposizione per i comuni beneficiari, elencati nell'art. 25 RLPI, sarà d'ora innanzi pari al 30% dell'importo incassato dal Cantone nell'anno precedente sottoforma di canoni d'acqua. Il relativo finanziamento sarà perciò interamente assunto dal Cantone.

Inoltre è stato completamente cambiato il sistema di ripartizione dei fondi tra questi comuni (per i dettagli si veda il cap. 4.4 a pag. 22 e segg. del citato messaggio governativo e l'art. 29 RLPI), calcolo ora basato su parametri di tipo territoriale e non più in virtù della spesa effettiva come nel passato.

Il Gran Consiglio ha decretato l'entrata in vigore di questa modifica **retroattivamente al 1. gennaio 2010**.

Le basi di calcolo sono già state intimamente una prima volta ai Comuni beneficiari.

Una seconda e definitiva intimazione dei parametri e dei contributi avverrà nei prossimi giorni. Non appena tale decisione sarà cresciuta in giudicato, si procederà al versamento del contributo 2010.

I parametri di calcolo avranno validità per i quattro anni del quadriennio di legislatura comunale; per la prima volta essi verranno però aggiornati nel 2012, dopo le elezioni comunali generali.

Rimarchiamo infine come il contributo sia ora versato d'ufficio e **non necessita più di un'istanza** da parte dei comuni.

Contributo supplementare (art. 22 LPI)

Questo contributo rimane sostanzialmente invariato. Si è però aggiunto nella Legge la possibilità di utilizzarlo in casi di rigore susseguenti un'aggregazione di comuni (cpv. 2 e 3).

Finanziamento del fondo di perequazione

Innanzitutto nel fondo confluiranno le spese relative all' *aiuto agli investimenti* ed al *contributo supplementare* (art. 13 cpv. 2 LPI).

Come già detto, il contributo per la localizzazione geografica sarà invece assunto integralmente dal Cantone.

Per contro la ripartizione del finanziamento del fondo è ora del 50% ciascuno tra il Cantone ed i comuni (prima: 80% / 20%); questi ultimi sono chiamati a partecipare se il loro indice di forza finanziaria è superiore a 70 punti.

Nei prossimi anni il fabbisogno del fondo dovrebbe assestarsi attorno ai 10-12 milioni; una diminuzione del fabbisogno, oggi dell'ammontare di 5,0-5,5 mio di franchi, potrebbe tuttavia verificarsi a dipendenza del progredire di processi aggregativi dei comuni nelle zone periferiche.

Facciamo infine rilevare come l'importo assai ridotto pagato dai Comuni nel 2010 è frutto di eventi non ripetibili: si è infatti sommata la novità dell'entrata in vigore, già per il 2010, del nuovo contributo di localizzazione geografica (a carico del Cantone) e il mantenimento del vecchio sistema di ripartizione (80% Cantone, 20% comuni) mentre quello nuovo è entrato in vigore solo nel 2011.

Restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione

E. Genazzi

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Ufficio
della gestione finanziaria

J. Derighetti

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Direzione della Divisione degli interni, Residenza.